

DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014
458/2014/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2014, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 25 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2014 (di seguito: decreto 8 agosto 2014);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 agosto 2014 (di seguito: decreto 29 agosto 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014, recante accettazione della richiesta di rinuncia all'esenzione da parte del rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: decreto 3 settembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)", approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 272/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 4/2014/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 133/2014/R/com (di seguito: deliberazione 133/2014/R/com);
- le deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 260/2014/R/eel);
- la deliberazione 6 giugno 2014, n. 265/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 265/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 415/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 luglio 2014, n. 356/2014/R/eel, recante “Adesione del mercato italiano al progetto di *market coupling* europeo, inquadramento normativo e proposte implementative” (di seguito: documento per la consultazione 356/2014/R/eel);

- la segnalazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 416/2014/I/eel (di seguito: segnalazione 416/2014/I/eel);
- la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico prot n. 17085 del 12 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25071 del 15 settembre 2014);
- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 23 settembre 2014 (di seguito: comunicazione 23 settembre 2014);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. P20140135204 del 16 settembre 2014 (prot. Autorità 25794 del 22 settembre 2014) (di seguito: comunicazione 16 settembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legge 91/14, all’articolo 23 e seguenti, introduce norme miranti alla riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione;
- l’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legge, prevede che l’Autorità adotti i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle suddette riduzioni, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto legge stesso;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14;
- come chiarito nelle motivazioni della deliberazione 447/2014/R/eel, gli effetti delle richiamate norme del decreto legge 91/14 si produrranno a decorrere dal 1 gennaio 2015 e, pertanto, non esplicano effetti ai fini del presente aggiornamento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la deliberazione 260/2014/R/eel l’Autorità ha, tra l’altro, approvato il piano finanziario 2014 della Sogin, ai sensi del comma 4.10 dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel (di seguito: piano finanziario 2014);
- con la medesima deliberazione 260/2014/R/com l’Autorità:
 - a) ha dato mandato alla Cassa di procedere alla prima erogazione prevista dal suddetto piano finanziario,
 - b) ha previsto che le residue erogazioni alla Sogin di cui al piano finanziario 2014 siano disposte in sede di aggiornamento tariffario degli oneri generali di sistema, a valle dell’aggiornamento trimestrale del consuntivo finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/com, ai sensi dei commi 4.11 e 4.12 del medesimo allegato;
- con la comunicazione 23 settembre 2014, la Sogin ha trasmesso l’aggiornamento del piano finanziario 2014, ai sensi del comma 4.12, dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel;

- il piano finanziario aggiornato evidenzia l'esigenza di ottenere, dalla Cassa, ulteriori erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;
- il provvedimento, di cui al precedente alinea, non è ancora stato adottato;
- con il decreto 29 agosto 2014 è stato disposto il versamento, al bilancio dello Stato, di quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006 per la competenza 2012, a valere sul conto A2 e al comma 47.1, lettera m), del medesimo TIT, alimentato dalla componente tariffaria MCT;
- il medesimo decreto 29 agosto 2014 ha, altresì, disposto che i versamenti al Bilancio dello Stato relativi all'anno di competenza 2013 e seguenti siano effettuati dalla Cassa, annualmente, entro trenta giorni dall'approvazione ministeriale del rendiconto di esercizio di riferimento, con le medesime modalità stabilite per l'anno 2012; e che, pertanto, detto decreto ha introdotto un automatismo, con tempistica definita, per il versamento delle competenze successive al 2012;
- in base a quanto disposto dal decreto 29 agosto 2014, nel mese di settembre del corrente anno, la Cassa ha provveduto a versare, al Bilancio dello Stato, circa 200 milioni di euro, in relazione alle competenze 2012 e 2013, a valere sul conto A2;
- il programma quadriennale 2014-2017, presentato dalla Sogin, prevede un'accelerazione delle attività di *decommissioning*; e che, in particolare, nel 2014 sono previsti costi per le attività di smantellamento pari a circa il doppio di quelli registrati nel 2013;
- a seguito della recente pubblicazione, da parte dell'ISPRA, dei criteri per la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, possono, inoltre, prendere avvio le attività di individuazione del sito e di successiva realizzazione dell'infrastruttura;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/12, tutte le attività di cui al precedente alinea dovranno essere finanziate a valere sul gettito della componente A2, ivi comprese (a titolo di acconto), le attività non afferenti al perimetro degli oneri nucleari, ma relative ad altri ambiti (industriale, medicale, di ricerca);
- con la segnalazione 416/2014/I/eel, l'Autorità ha evidenziato, al Governo e al Parlamento, che quanto previsto dalla succitata norma finisce per imputare sulla componente A2, almeno transitoriamente, oneri impropri che dovrebbero essere recuperati solo in seguito all'entrata in esercizio del Deposito Nazionale; e ha, pertanto, segnalato l'opportunità di intervenire legislativamente per la soluzione di detta criticità;

- tenuto conto degli elementi sopra richiamati, il gettito della componente tariffaria A2 risulta inadeguato a garantire la copertura degli oneri di competenza;
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 16 settembre 2014 ha sostanzialmente confermato le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3), di competenza 2014 trasmesse in sede del precedente aggiornamento tariffario;
- risultano, pertanto, confermate la revisione in aumento degli oneri per il ritiro dei certificati verdi per l'anno 2014 (già segnalata in occasione del precedente aggiornamento) e, conseguentemente, le significative esigenze finanziarie del GSE negli ultimi mesi dell'anno per far fronte al medesimo ritiro; e che dette esigenze renderanno verosimilmente necessario ricorrere, transitoriamente, alle disponibilità finanziarie di altri conti di gestione presso Cassa, secondo quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com;
- il GSE ha, altresì, segnalato all'Autorità che, con il recente decreto 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata per le convenzioni CIP 6/92 è stato ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2015;
- è ancora possibile, pertanto, che venga inoltrata la richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, per un importo attualmente stimabile in circa 570 milioni di euro e al momento non incluso nelle previsioni del GSE;
- la prevista adesione del mercato italiano dell'energia elettrica all'ingrosso al progetto di *market coupling* europeo comporta alcuni adeguamenti, tra cui l'armonizzazione delle tempistiche di chiusura del mercato, di cui alla deliberazione 265/2014/R/eel, che hanno effetti implementativi anche in termini di armonizzazione delle tempistiche di pagamento;
- come descritto nel documento per la consultazione 356/2014/R/eel, l'armonizzazione delle tempistiche di pagamento comporterà il passaggio dalla tempistica attualmente in uso (15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di consegna, c.d. "*regola M+2*") a quella adottata dalle principali borse elettriche europee, dove il saldo delle reciproche posizioni avviene, il secondo giorno lavorativo successivo ("*regola D+2*");
- il medesimo documento di consultazione 356/2014/R/eel prevede un meccanismo di finanziamento transitorio, con effetti sulla liquidità dei conti di gestione della Cassa; e che detti effetti nei prossimi mesi, partire dal febbraio 2015, potrebbero transitoriamente incidere sulla situazione finanziaria dei suddetti conti, mentre a regime i medesimi effetti dovrebbero venire annullati mediante una transizione alla nuova tempistica di pagamento, con restituzione dell'esborso ed estinzione del finanziamento transitorio;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;

- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota, individuati ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo, di cui al precedente alinea, è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- con la deliberazione 607/2013/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2014, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- con deliberazione 272/2013/R/gas, l'Autorità ha introdotto specifiche disposizioni in materia di regolazione tariffaria e accesso al servizio di rigassificazione per i casi di rinuncia all'esenzione dall'accesso ai terzi da parte di terminali di GNL, definendo le condizioni affinché il gestore del terminale abbia titolo a beneficiare del cosiddetto fattore di garanzia;
- in particolare, a tal fine, l'Autorità ha previsto che la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia nei casi di rinuncia dell'esenzione sia subordinata all'inclusione del terminale nel novero delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 93/11, ovvero che, nelle more dell'individuazione di tali infrastrutture, il terminale sia riconosciuto dal Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di accettazione della rinuncia al regime di esenzione, come infrastruttura essenziale e indispensabile al fine di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia; e che, inoltre, la citata deliberazione prevede, in ogni caso, che nei casi di rinuncia dell'esenzione, dai ricavi riconosciuti per l'applicazione del fattore di garanzia vengano esclusi gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti;
- le richiamate disposizioni della deliberazione 272/2013/R/gas sono state confermate per il nuovo periodo di regolazione avviatosi dall'1 gennaio 2014 e disciplinato dalla RTRG;
- con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014, è stata accettata, con decorrenza 20 dicembre 2013, data di inizio dell'operatività commerciale del terminale di rigassificazione, la richiesta di rinuncia all'esenzione concessa con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009, relativamente al rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;

- con il medesimo decreto del 3 settembre 2014, il rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è stato individuato come infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas e che può contribuire significativamente all'economicità e alla concorrenza delle forniture di gas naturale;
- il citato decreto del 3 settembre 2014 è stato notificato alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 36, della Direttiva 2009/73/CE; in forza del quale la Commissione Europea si esprime sulla esenzione, e quindi anche sulla sua rinuncia, entro due mesi, decorrenti dalla notifica della decisione dello Stato membro, potendo imporre la rettifica o la revoca della decisione (par. 9); e che le autorità competenti dello Stato Membro sono tenute a ottemperare le decisioni della Commissione entro un mese;
- con deliberazione 415/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013 e per l'anno 2014; e che dette tariffe, per effetto delle ordinarie modalità temporali di riconoscimento tariffario degli investimenti, includono le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012; e che, poiché il terminale è effettivamente entrato in esercizio nel 2013, il riconoscimento del costo di investimento del terminale avverrà nell'ambito del procedimento di determinazione della tariffa di rigassificazione di Gnl per l'anno 2015, tutt'ora in corso;
- tenuto conto del livello di ricavo riconosciuto, determinato con deliberazione 415/2014/R/gas, il fattore di garanzia massimo riconoscibile a OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., per il periodo 2013-2014, è stimabile pari a circa 45 milioni di euro;
- l'onere, di cui al precedente alinea, è posto in capo al conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CV^{FG} , di cui al comma 23.1, lettera b), della RTTG;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 15 milioni di euro entro il 10 ottobre 2014;
 - 20 milioni di euro entro il 7 novembre 2014;
 - 15 milioni di euro entro il 5 dicembre 2014

- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A2;
 - adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
 - aggiornare, conseguentemente, la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} , tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione 607/2013/R/eel;
 - disporre l'aggiornamento della componente CV^{FG} , a valere dall'1 gennaio 2015, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE;
 - confermare tutti i valori delle altre componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 15 milioni di euro entro il 10 ottobre 2014;
 - b) 20 milioni di euro entro il 7 novembre 2014;
 - c) 15 milioni di euro entro il 5 dicembre 2014
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S e A_E in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2014, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S e A_E in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2014, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A6, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, di cui alla tabella 3 della deliberazione 133/2014/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, di cui alla tabella 4 della deliberazione 133/2014/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, A_S, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2014 per i soggetti di cui al comma 71.1 del

TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

- 2.6 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 ottobre 2014, è fissato come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG_1 , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 8 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 9 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, è posto pari a 0,0614 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni